

Misure di prevenzione

prof. Fabio Basile, Università degli Studi di Milano
fabio.basile@unimi.it

“è meglio prevenire i delitti
che punirgli. Questo è il fine
principale di ogni buona
legislazione”

“come realizzare la
prevenzione dei reati?”

**misure di prevenzione
in senso stretto**

**Grande rilevanza nella
prassi recente**

Materia 'ostica'

Punto di massima tensione
tra
esigenze di garanzia dei diritti
fondamentali della persona
e
esigenze di difesa da talune (gravi)
forme di criminalità

DEFINIZIONE

misure specialpreventive
rivolte alla prevenzione di futuri reati (e non
alla punizione di eventuali pregressi reati)
ad opera del singolo destinatario delle
stesse,
applicate all'esito di un procedimento
subordinato a regole e garanzie in parte
diverse da quelle tipiche del processo
penale

misure di prevenzione personali
→ evitare la commissione di reati da parte di determinati soggetti considerati socialmente pericolosi, mediante l'imposizione di restrizioni alla loro libertà

misure di prevenzione patrimoniali

→ impedire l'introduzione nell'economia di mercato, o comunque il godimento, di beni di probabile acquisizione illecita da parte dei soggetti pericolosi mediante ablazione o sottoposizione a controlli o limiti dei beni

misure di prevenzione personali:

- avviso orale;
- foglio di via obbligatorio;
- sorveglianza speciale, semplice o qualificata (cioè con divieto/obbligo di soggiorno);

misure di prevenzione patrimoniali:

- confisca (e sequestro);
- cauzione e garanzie reali;
- amministraz. giudiziaria dei beni personali;
- amministraz. giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche
- controllo giudiziario di aziende.

misure di prevenzione c.d. “speciali” o atipiche:

- espulsione “amministrativa” dello straniero: art. 13 T.U. immigrazione;
- misure di prevenzione per tossicodipendenti: 75 *bis* del DPR 309/90;
- misure di prevenzione per minori: art. 25 r.d. 1404/1934;
- ammonimento del questore agli *stalkers*;
- DASPO per i tifosi pericolosi e violenti
- DASPO c.d. urbano (d.l. Minniti).

Rispetto alle misure di sicurezza:

→ rivolte alla prevenzione di reati
(pericolosità sociale)

MA

→ *ante o praeter delictum* (almeno in
teoria)

Rispetto alle pene:

→ misure *ante* o *praeter delictum*

→ misure *ante* o *praeter probationem delicti*



‘pene per il sospetto’

“terzo binario” ... ad alta velocità!



Codice Zanardelli 1889

Legge di pubblica sicurezza 1889

Pene → comminate per determinati fatti,
considerati offensivi di beni giuridici,
gestite dall'autorità giudiziaria

Misure di prevenzione → applicate per
determinate categorie di soggetti,
considerati socialmente pericolosi,
gestite (anche) dal potere amministrativo

operazione assai rischiosa:

- 1) categorie soggettive dei destinatari
vaghe e imprecise;
- 2) facile immissione dei destinatari nel
circuito penale per violazione delle
prescrizioni preventive
- 3) coinvolgimento del potere
amministrativo

Legislatore fascista:



Legislatore fascista:

→ allargamento delle categorie di soggetti destinatari (in part., uso politico)

→ inasprimento delle pene per i reati di violazione delle prescrizioni preventive

→ pressoché integrale spostamento della competenza nelle mani del potere “amministrativo” (misure di polizia)

Parametri costituzionali:

art. 13 → libertà personale
("restrizione")

art. 16 → libertà di circolazione e
soggiorno su tutto il territorio
nazionale

art. 25 co. 3 → riserva di legge

legge 27 dicembre 1956, n. 1423:



**mera “ripulitura” della disciplina
previgente**

Destinatari (l.1423 del 1956):

1. Oziosi e vagabondi
2. Soggetti dediti a traffici illeciti
3. Proclivi a delinquere
4. Sospetti sfruttatori di prostitute, contrabbandieri, trafficanti di sostanze stupefacenti
5. Soggetti abitualmente dediti allo svolgimento di attività contrarie alla morale pubblica o al buon costume

legge 31 maggio 1965, n. 575,
contenente “Disposizioni contro
la mafia”:



soggetti “*indiziati* di appartenere
ad associazioni mafiose”

**Legge 22 maggio 1975, n. 152
(c.d. legge Reale):**



Terrorismo eversivo interno

**Legge n. 646 del 13 settembre
1982
(c.d. legge Rognoni - La Torre):**



Confisca di prevenzione

su impulso della sentenza C. cost. 177 del 1980

Legge 3 agosto 1988, n. 327:



- riformulazione dei soggetti a pericolosità generica
- innalzamento del livello delle garanzie costituzionali di legalità e determinatezza

L. 3 agosto 1988, n. 327:

- 1) coloro che debba ritenersi, *sulla base di elementi di fatto*, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, *sulla base di elementi di fatto*, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, *sulla base di elementi di fatto*, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Introduzione della possibilità di applicare le misure di prevenzione patrimoniale

- anche disgiuntamente da quelle personali (d.l. 22 maggio 2008, n. 92, conv. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125)**
- anche a prescindere dalla verifica di una pericolosità sociale attuale del proposto (l. 15 luglio 2009, n. 94)**

1. Continua espansione:

sia nell'ambito soggettivo (nuove categorie di soggetti), sia nell'ambito oggettivo (nuove tipologie di misure);

2. **Mutazione genetica:** *da* misure rivolte principalmente a soggetti (marginali) con probabilità di futura commissione di reato,

a misure rivolte anche a soggetti (detentori di potere «reale») con probabilità di avvenuta commissione di reato;

3. **Stratificazione legislativa e groviglio giurisprudenziale**

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:



Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di
documentazione antimafia
a norma degli artt. 1 e 2, l. 136 del 2010

Requisiti soggettivi di applicazione delle misure di prevenzione personali:

- riconduzione in una fattispecie di pericolosità
- pericolosità per la sicurezza pubblica

Le misure di prevenzione, soprattutto negli ultimi anni, hanno acquisito notevole rilevanza nella prassi, e meritano quindi di essere conosciute e studiate con grande attenzione, anche al fine di addivenire ad una loro applicazione corretta e coerente con i principi della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

FABIO BASILE titolare dei corsi di Diritto Penale e Strategie di contrasto alla criminalità organizzata e misure di prevenzione presso l'Università degli Studi di Milano, è coordinatore del Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata, del Centro di ricerca coordinata sulle misure di prevenzione, nonché del Corso di specializzazione e perfezionamento per avvocati penalisti "Giorgio Marinucci". Autore di numerose monografie e saggi scientifici, è condirettore delle riviste Giurisprudenza Italiana e DPU - Diritto penale e Uomo.

EDOARDO ZUFFADA autore di numerosi contributi pubblicati su prestigiose riviste giuridiche, ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano discutendo una tesi in materia di misure di prevenzione. È abilitato all'esercizio della professione forense e collabora alle attività didattiche e scientifiche del prof. Basile.

100
Giappichelli
dal 1921

Giappichelli compie 100 anni e celebra l'evento con le persone che hanno fatto parte della sua storia: studenti, professori, ricercatori e professionisti nel mondo del diritto e dell'economia.

Con voi collaboriamo da sempre con il metodo dell'Editoria in *Prima Persona*, fatto di volti, storie, competenze e innovazione. Per voi diamo il via al nuovo progetto Ventuno, una finestra editoriale sul nostro mondo e su un futuro da scrivere e studiare insieme.

Visita giappichelli.it/ventuno

€ ??,00

ISBN/EAN
9 788892 140400

Manuale delle misure di prevenzione

||
ed.

F. Basile

Fabio Basile

Manuale delle misure di prevenzione

Profili sostanziali

con la collaborazione di Edoardo Zuffada

SECONDA EDIZIONE

Giappichelli